

REGOLAMENTO (CE) N. 175/2002 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

che fissa l'importo supplementare dell'aiuto relativo alla campagna 2001/02 e l'aiuto relativo alla campagna 2002/03 per i pomodori destinati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001⁽⁴⁾, prevede, fra l'altro per i pomodori, la pubblicazione da parte della Commissione dell'importo dell'aiuto da applicare previa verifica del rispetto dei limiti stabiliti all'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (2) Il totale dei quantitativi di pomodori oggetto delle domande di aiuto nella campagna 2001/02, comunicati dagli Stati membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 449/2001, è superiore al limite comunitario.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce alla lettera a) che per la campagna 2001/02 l'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia portato a 31,36 EUR/tonnellata e che un importo supplementare sia versato negli Stati membri che hanno superato il limite nazionale in misura inferiore al 10 % e alla lettera b) che il superamento del limite relativo alla campagna 2002/03 sia calcolato sulla base dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione, con il beneficio dell'aiuto, nel corso della campagna 2001/02.
- (4) Nella campagna 2001/02 la Spagna ha fatto ricorso alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e ha comunicato alla Commissione i quantitativi dei due sottogruppi in questione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 449/2001.
- (5) Negli Stati membri che non hanno superato il limite nazionale, l'aiuto da applicare per le campagne 2001/02 e 2002/03 corrisponde all'importo fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. L'importo supplementare da versare a titolo della campagna 2001/02 colma il divario tra l'importo di cui sopra e l'importo

di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, del regolamento citato.

- (6) Negli altri Stati membri l'aiuto da applicare per le campagne 2001/02 e 2002/03 corrisponde all'importo fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, diminuito del superamento dei limiti, o dei sottogruppi nel caso della Spagna, dopo aver ripartito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 4, terzo comma, del suddetto regolamento, i quantitativi corrispondenti ai limiti o ai sottogruppi non utilizzati. L'importo supplementare da versare per la campagna 2001/02 colma il divario tra l'importo di cui sopra e l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, del regolamento citato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 2001/02 l'importo supplementare dell'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2201/96 è di:
 - 3,14 EUR/tonnellata in Grecia, Francia e Portogallo,
 - 2,70 EUR/tonnellata in Italia,
 - 3,14 EUR/tonnellata in Spagna per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi,
 - 0,10 EUR/tonnellata in Spagna per i pomodori destinati alla trasformazione in altri prodotti, diversi dai pomodori pelati interi.
2. Per la campagna 2002/03 l'aiuto per i pomodori di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è di:
 - 34,50 EUR/tonnellata in Grecia, Francia e Portogallo,
 - 34,06 EUR/tonnellata in Italia,
 - 34,50 EUR/tonnellata in Spagna per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi,
 - 31,46 EUR/tonnellata in Spagna per i pomodori destinati alla trasformazione in altri prodotti, diversi dai pomodori pelati interi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.